COMUNE DI PERNUMIA

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI - TITOLO I	pag. 1
Art. 1) Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2) Ambito di applicazione	pag. 1
Art. 3) Gli strumenti operativi	pag. 1
GESTIONE DELLE ACQUE PIOVENE ED IRRIGUE – TITOLO II	pag. 2
Art. 4) Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini	pag. 2
Art. 5) Il libero deflusso delle acque	pag. 2
Art. 6) Distanze per fossi e canali	pag. 3
Art. 7) Tombinature	pag. 3
Art. 8) Prelievo acque correnti e da pozzi	pag. 3
Art. 9) Irrigazione	pag. 4
ALBERI – RADICI E RAMI PROTESI – TITOLO III	pag. 4
Art. 10) Distanze per alberi e siepi	pag. 4
Art. 11) Rami protesi e radici	pag. 4
Art. 12) Aratura dei terreni e miglioramenti fondiari	pag. 4
SANZIONI – TITOLO IV	pag. 5
Art. 13) Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative	pag. 5
Art. 14) Contestazioni e notificazione	pag. 5
Art. 15) Pagamento in misura ridotta	pag. 5
Art. 16) Rapporto e procedimento ingiuntivo	pag. 6
Art. 17) Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive	pag. 6
Art. 18) Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze	pag. 6
Art. 19) Inottemperanza all'ordinanza	pag. 6
PROCEDURE AMMINISTRATIVE – TITOLO V	pag. 7
Art. 20) Accertamento delle violazioni	pag. 7
Art. 21) Ordinanza sindacale	pag. 7
Art. 22) Inadempienze	pag. 7
SINTESI DI NORMATIVE SPECIFICHE – TITOLO VI	pag. 8

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I

Art. 1) Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale, nel rispetto delle normative sanitarie, di prevenzione incendi e di tutela dell'ambiente.
I principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo, in quanto elementi di rilevante interesse pubblico.
Il regolamento detta in particolare le regole per la corretta tenuta e manutenzione dei fossi e canali di scolo al fine di garantire il deflusso delle acque meteoriche, individuando nei proprietari dei fondi agricoli i soggetti tenuti alla gestione della rete di scolo.

Art. 2) Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale sul territorio comunale ed in particolare le attività e le azioni di natura rurale.
Lo scopo del presente regolamento è la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.
Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio comunale l'applicazione delle normative statali, regionali e comunali vigenti.

Art. 3) Gli strumenti operativi

Il servizio di polizia rurale è affidato alla diretta responsabilità del Sindaco, che si avvale della collaborazione operativa della Polizia Municipale e della consulenza, dell'A.R.P.A.V. , dell'U.S.S.L. di competenza, del Consorzio di Bonifica, delle società fornitrici dei servizi idrici, del Genio Civile, del Corpo Forestale, dell'Ufficio Tecnico comunale e di qualsiasi altro ente pubblico competente per territorio.

GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE
TITOLO II

Art. 4) Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini.

I fabbricati rurali devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua, in modo da evitare danni a persone, alle strade e ai fondi attigui.
Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali ed impermeabilizzate (cortili, aie), purchè le stesse non siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti.
Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie Paddok di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei caribotte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e stoccaggio per la maturazione e successivo smaltimento, su suolo agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico- fisiche dei reflui e/o delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

Art. 5) Il libero deflusso delle acque

A proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale o artificiale, dai fondi superiori non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effetuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore.
Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini ed alle eventuali strade interpoderali.
Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del flusso delle acque.
E' fatto divieto dell'uso di pesticidi chimici diserbanti su fossi pubblici e privati.
Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere di diametro adeguato e correttamente manutentate, conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia (secondo lo schema allegato **A** al presente regolamento).
Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura di diametro conforme a quello indicato nel precedente comma
Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, provocando un restringimento improprio della sezione di deflusso.
Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata l'incapacità di contenere e far defluire l'acqua che in essi si riversa, perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino a totale loro cura e spese.
In casi diversi l'Amministrazione riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario ecc..
Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali d'uso pubblico e per fossi considerati d'utilità pubblica l'Amministrazione, con propria delibera, provvede ad individuare tutti gli interventi e a quantificare l'onere a carico dei privati, al fine di garantire il normale deflusso delle acque.

Per fossi di pubblica utilità s'intendono i fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.
E' vietato, inoltre, qualunque atto, fatto od opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti, o anche indirettamente degradare o danneggiare le infrastrutture di sgrondo.
Per la cura e la manutenzione delle infrastrutture di sgrondo delle acque piovane gestite direttamente dal competente Consorzio di Bonifica, valgono le norme previste dai loro regolamenti.

Art. 6) Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi privati, si deve osservare una distanza dal confine uguale alla profondità del fosso.
Tale distanza non viene osservata qualora il fosso sia aperto con il consenso di ambe due i confinanti.
E' vietata la coltivazione del terreno fino a 2 metri dal ciglio dei canali incassati o dal piede arginale dei canali consorziali.
E' vietata la piantumazione d'essenze arboree a meno di 4 metri dal ciglio dei canali consorziali.
E' vietata l'esecuzione di manufatti a meno di 10 metri dai canali consorziali, salvo specifica autorizzazione comunale e del consorzio.
E' vietato ai frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali e interpoderali di uso pubblico o private, arare i fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.
Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 150 cm. dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.
In caso di contestazione della violazione la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Art. 7) Tombinature

Le tombinature su canali privati possono essere effettuate solo previo rilascio di permesso a costruire.
Le tombinature su canali consorziali possono essere effettuate solo previa autorizzazione del Consorzio di Bonifica competente e rilascio successivo del permesso a costruire.

Art. 8) Prelievo acque correnti e da pozzi.

I prelievi d'acque correnti per uso irriguo, d'abbeveraggio o di forza motrice devono essere autorizzati dal Consorzio di Bonifica competente.
La terebrazione di pozzi è concessa, previa richiesta, dal Genio Civile.
In caso di persistente siccità e di pericoli di inquinamento, il Sindaco vieta o disciplina l'uso dell'acqua potabile proveniente dalle falde acquifere mediante apposita Ordinanza.

Art. 9) Irrigazione

Qualsiasi forma di irrigazione, autorizzata dal Consorzio di Bonifica, deve essere condotta in modo che il volume d'acqua non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.
Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivo di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.
E' comunque fatto divieto di bagnare le strade come definite dal codice della strada.

ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI
TITOLO III

Art. 10) Distanze per alberi e siepi

Le distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo da confini di terzi, da strade, da canali ed aree pubbliche sono stabilite da Codice della Strada, dal Regio Decreto 8 maggio 1904 n. 368.
Le distanze non devono essere minori di 3 metri per le piante ad alto fusto, 1,5 metri per le piante di medio fusto e 50 cm per le siepi.

Art. 11) Rami protesi e radici

I proprietari di alberi e siepi a confine di strade sono obbligati alla loro cura in modo da non restringere o danneggiare la sede stradale e a tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale.
L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, inter poderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.
Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami e ramaglie di fondi privati vengano a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile. In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione provvederà a rimuovere l'impedimento con oneri a carico dei proprietari medesimi.
I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio, evitando la caduta degli stessi nei canali.
Per ciglio si intende il punto di inter sezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.
Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità Competenti in materia di tutela ambientale.

Art. 12) Aratura dei terreni e miglioramenti fondiari

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.
Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 1 metro dalla sede stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando

l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.
In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.
Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 5 (cinque) al ripristino dello stato dei luoghi.
In caso di inadempienza o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione Comunale farà eseguire d'ufficio detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
Per l'utilizzo dei terreni agrari e miglioramenti fondiari, si rinvia alla apposita normativa regionale.

SANZIONI
TITOLO IV

Art. 13) Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite, ai sensi dell'Art. 7 bis. del D.Lgs. 267/ 2000 (come disposto dalla L. 16/01/2003 n. 3), con la sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 25,00** a **Euro 500,00.**
Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982. n. 571.

Art. 14) Contestazioni e notificazione

Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art. 15) Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento in forma ridotta pari a Euro 50 (doppio del minimo editale) entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure dalla notificazione degli estremi della violazione.
E' demandato alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento degli importi di qui al presente capo

Art. 16) Rapporto e procedimento ingiuntivo

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al Responsabile del Servizio con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile del Servizio scritti difensivi e documenti, possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il Responsabile del Servizio, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido, in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione è emessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'Art. 27 Legge 24.11.1981. n. 689.

Art. 17) Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive.

In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

a) sospendere o cessare una determinata attività sanzionata ;
b) ripristinare lo stato dei luoghi;
c) rimuovere le opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione abusiva di spazi.

Art. 18) Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze.

Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 13 del presente regolamento, al contravventore in possesso di una concessione e/o dell'autorizzazione del Comune è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio.
b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'articolo 13 del presente regolamento fino al momento del loro adempimento.

La sospensione, di cui al comma 1. del presente articolo, può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

Art 19) Inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'articolo 650 del Codice Penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui agli articoli 13 e 15 del presente Regolamento.

PROCEDURE AMMINISTRATIVE
TITOLO V

Art. 20) Accertamento delle violazioni

Le violazioni al Regolamento sono accertate dagli agenti di Polizia Municipale e dagli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, i quali provvederanno altresì ad applicare le previste sanzioni.

Art. 21) Ordinanza Sindacale

A seguito del verbale di accertamento, il Responsabile del Servizio può emettere Ordinanza rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno.

Art. 22) Inadempienze

Il mancato rispetto dell'Ordinanza entro i termini prescritti determina la possibilità di un intervento diretto dell'amministrazione Comunale, avvalendosi anche di ditte specializzate i cui costi saranno a carico dell'inadempiente con cartella esattoriale.

Relativamente **all'art. 4) Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini** valgono le procedure sanzionatorie indicate per l'art. 13.

Relativamente **all'art. 5) Il libero deflusso delle acque,** si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o al Consorzio di Bonifica, trasmettendo agli stessi gli atti di accertamento.

Per violazioni di competenza del Comune, il Responsabile del Servizio applicherà le previste sanzioni ed emetterà Ordinanza di eliminazione delle cause del danno e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione.

Qualora il responsabile della violazione non adempia alle prescrizioni dell'Ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente all'eliminazione delle cause del danno e all'eventuale ripristino, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario dell'Ordinanza.

Relativamente **all'art. 6) Distanze per fossi e canali,** premesso che generalmente si tratta di rapporti conflittuali tra privati, il contenzioso deve essere risolto dal Giudice di Pace o dal Giudice Ordinario.

L'Amministrazione dovrà accertare che la violazione non abbia arrecato danni al territorio e alle strutture pubbliche; nel caso si ricade nella procedura sanzionatoria prevista per l'art. 13.

Relativamente **all'art. 7) Tombinature,** valgono le procedure sanzionatorie previste per l'art. 13.

Relativamente **all'art. 8) Prelievo da acque correnti e da pozzi,** il Comune, qualora abbia accertato la violazione dovrà informare gli organi di competenza, il Consorzio di Bonifica ed il Genio Civile.

SINTESI DI NORMATIVE SPECIFICHE
TITOLO VI

SONO VIETATI:

- la coltivazione ed i movimenti di terreno a distanza minore di due metri dagli argini o dai cigli degli scoli consorziali;
- l'apertura di fossi e qualunque scavo a distanza minore di due metri dagli argini o dai cigli degli scoli consorziali;
- qualunque opera od atto che alteri lo stato, la forma e la resistenza degli argini degli scoli consorziali;
- qualunque ingombro degli alvei dei canali di bonifica con terra o materiali di qualsiasi genere o lo scarico di materiali inquinanti;
- qualunque ingombro sul piano viabile delle strade di bonifica;
- l'abbruciamento di stoppie che arrechino danno alle opere di bonifica.

SONO VIETATI A CHI NON POSSIEDA REGOLARE CONCESSIONE:

- la piantagione nelle banchine e sugli argini dei canali di bonifica;
- lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi o qualsiasi legno secco o verde;
- l'alterazione dei ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua;
- il transito con bestiame nei corsi d'acqua e sugli argini;
- qualsiasi apertura, rottura o modificazione alle sponde o agli argini dei canali per derivazione d'acqua e qualsiasi scarico civile od industriale;
- qualsiasi modifica alle derivazioni già esistenti regolarmente concesse;
- la formazione di rampe di salita o discesa dai corpi arginali, la costruzione di ponti anche provvisori sui corsi d'acqua.

I POSSESSORI O COLTIVATORI DEI FONDI DEBBONO:

- tenere bene espurgati i fossi privati e gli sbocchi negli scoli di bonifica;
- aprire tutti i nuovi fossi che siano necessari allo scolo delle acque che si raccolgono sui fondi;
- estirpare almeno due volte l'anno le erbe che nascono nei fossi;
- mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
- lasciare libera una zona di due metri in ogni lato del corso d'acqua, per il deposito del materiale proveniente dagli espurghi o da altri lavori di manutenzione;
- tagliare i rami delle piante che sporgendo sui corsi d'acqua producono difficoltà al servizio;
- lasciare agli agenti di bonifica il libero passaggio sulle sponde dei fossi o canali di scolo privati e consorziali.

ALLEGATO A

Qualora il comune ritenesse di autorizzare i tombinamenti di fossatura privata, in forza dell'eventuale dell'adozione del Regolamento Comunale di Polizia Rurale, o le Provincie per quanto attiene a fossatura di pertinenza, di seguito si riportano alcune indicazioni tecniche utili.

Vengano fatti salvi i diritti di terzi ai sensi dell'Art. 913 del Codice Civile garantendo inalterato il deflusso idraulico dai fondi serviti.(di monte)

Vengano utilizzati elementi prefabbricati di dimensione interne che garantiscano l'efficienza dell'attuale sezione idraulica, del tipo con fondo piano e giunto a bicchiere e, in ogni caso abbiano un diametro interno non inferiore di cm 80

Gli elementi prefabbricati vengano posti in modo che la quota di scorrimento dell'acqua o generatrice inferiore, tenga conto delle condizioni di interrimento della fossatura; in ogni caso la suddetta quota di scorrimento dovrà essere minore di almeno cm. 30 rispetto la quota del fondo.

Vengano realizzati prospetti trasversali, sia all'imbocco che allo sbocco del tombinamento, per il contenimento del rinfianco degli elementi prefabbricati, da realizzarsi in calce struzzo o con palificate in legno opportunamente dimensionate.

Vengano realizzati presidi di sponda della lunghezza minima di m. 2,00 sia a monte che a valle del tombinamento. Il presidio potrà essere realizzato mediante rivestimento di sponda in c. a. o palificata in legno con pietrame.

Vengano previsti pozzetti di ispezione desedimentazione in tutti i casi ove un nuovo manufatto viene collegato ad un manufatto esistente.

Il soggetto richiedente per l'esecuzione dell'opera , resti implicitamente impegnato al costante mantenimento della piena efficienza idraulica del manufatto.
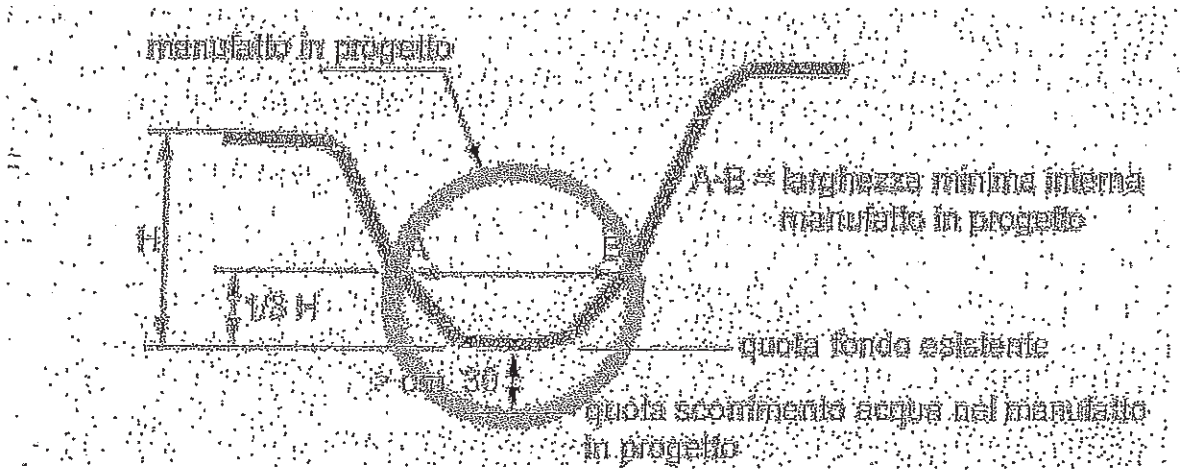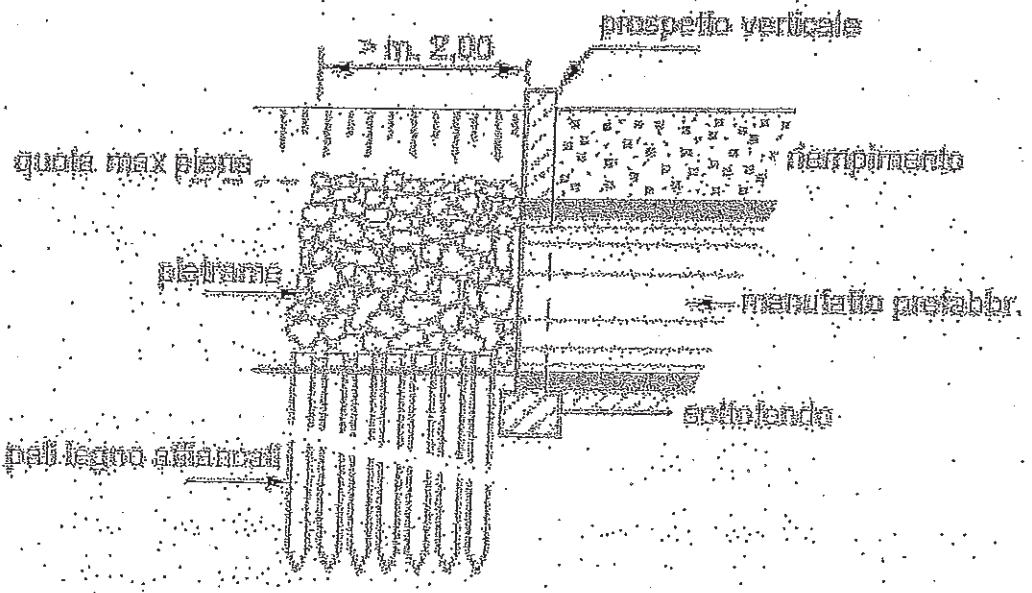
SEZIONE SCHEMATICA FOSSATURA PRIVATA